

Novità fiscali del 23 febbraio 2011: autocompensazione preclusa in presenza di debito su ruoli definitivi; stock options ed emolumenti variabili a dirigenti e collaboratori del settore finanziario; versamento delle imposte sulle assicurazioni: F24-Accise telematico obbligatorio dal 1/2/2011; lavoratori autonomi e parasubordinati: contribuzione volontaria per l'anno 2011; prima casa: IVA agevolata per gli interventi di miglioria anche se realizzati fuori dal capitolato d'appalto

Publicato il 23 febbraio 2011

autocompensazione preclusa in presenza di debito su ruoli definitivi; stock options ed emolumenti variabili a dirigenti e collaboratori del settore finanziario; versamento delle imposte sulle assicurazioni: F24-Accise telematico obbligatorio dal 1/2/2011; lavoratori autonomi e parasubordinati: contribuzione volontaria per l'anno 2011; prima casa: IVA agevolata per gli interventi di miglioria anche se realizzati fuori dal capitolato d'appalto; altre di fisco

Indice:

- 1) Autocompensazione preclusa in presenza di debito su ruoli definitivi**

- 2) Stock options ed emolumenti variabili a dirigenti e collaboratori del settore finanziario**

- 3) Versamento delle imposte sulle assicurazioni: F24-Accise telematico obbligatorio dal 1/2/2011**

- 4) Lavoratori autonomi e parasubordinati: contribuzione volontaria per l'anno 2011**

- 5) Prima casa: Iva agevolata per gli interventi di miglioria anche se realizzati fuori dal capitolato d'appalto**

- 6) Altre di fisco**

1) Autocompensazione preclusa in presenza di debito su ruoli definitivi

Il comma 1 dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha posto un limite alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali prevista dall'art.

17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, precludendo al contribuente la possibilità esercitarla in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, se di importo superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

La preclusione vale anche per le cartelle già notificate nel 2010 e, comunque, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto anteriormente al primo gennaio 2011.

Lo ha precisato **l'Agenzia delle Entrate** con la **circolare n. 4/E del 15/02/2011** (cd. omnibus).

La **compensazione è**, dunque, ancora **possibile solo entro 60 giorni dalla notifica della cartella**, ovvero qualora il pagamento dei ruoli sia eseguito tempestivamente.

L'indebita compensazione è punita con una sanzione pari al 50% degli importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento e non può, comunque, superare il limite del 50% dell'ammontare indebitamente compensato.

La sanzione per indebita compensazione non può essere applicata finché sulla iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa. In tale evenienza i termini per applicare la sanzione decorrono dal giorno successivo alla definizione della contestazione.

Nelle ipotesi in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione, la decorrenza dei

termini decadenziali per la notificazione dell'atto di contestazione decorre dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione medesima.

Secondo le Entrate, la disposizione va interpretata nel senso che al contribuente titolare di crediti di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.

La disposizione, pertanto, configura un obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una "riserva indisponibile" del credito pari all'ammontare di tali debiti.

La disposizione chiarisce, poi, che la compensazione è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (per i quali è scaduto il termine di pagamento).

Quanto ai tributi cui fa riferimento, vengono intese, ad esempio, le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto ed le altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura .

La neo disposizione ammette, poi, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi a dette imposte, con le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze (si veda l'articolo sulle novità fiscali di ieri). Si tratta del **provvedimento** (DM 10/02/2011) appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (del 18/02/2011), di cui la neo **risoluzione** delle Entrate (n. 18 del 21/02/2011) ha istituito

l'apposito codice tributo (RUOL da utilizzare nella sezione F24-accise), utile appunto per la compensazione dei debiti derivanti dai ruoli esattoriali con i crediti dei tributi.

2) Stock options ed emolumenti variabili a dirigenti e collaboratori del settore finanziario

L'art. 33 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, ha introdotto per i dirigenti e i collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario un'aliquota addizionale del 10% su specifici compensi.

Anche tale materia è stata analizzata **dall'Agenzia delle Entrate** nella **circolare n. 4/E del 15/02/2011** (circolare omnibus).

Precisa, infatti, tale documento di prassi che l'addizionale, in particolare, si applica agli emolumenti variabili, corrisposti sotto forma di bonus e stock options, per la parte degli stessi che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione.

Ambito di applicazione dell'aliquota addizionale: individuazione del Settore finanziario

In mancanza di una espressa definizione di "settore finanziario" da parte della stessa norma, l'Agenzia ritiene che questo vada individuato nelle banche e negli altri enti

finanziari, nonché negli enti e nelle altre società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni.

Sono quindi comprese nell'ambito applicativo della norma le banche nonché, ad esempio, le società di gestione (Sgr), le società di intermediazione mobiliare (Sim), gli intermediari finanziari, gli istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le società esercenti le attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario, le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali.

Dipendenti e collaboratori soggetti a prelievo

L'addizionale si applica nei confronti dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei collaboratori che operano nel settore.

Il riferimento ad una specifica categoria di lavoratori subordinati, tra quelle menzionate dall'art. 2095 c.c. che indica accanto ai dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai comporta che il requisito di appartenenza alla categoria, il cui ruolo in linea generale è caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, viene demandato al contratto di lavoro.

La disposizione, inoltre, è rivolta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Anche a tali figure può essere attribuita un elevato grado di autonomia e potere decisionale, infatti, tra i destinatari vengono menzionati gli amministratori di società.

Sono soggetti al prelievo dell'addizionale anche i dirigenti del settore bancario e finanziario che prestano la loro attività lavorativa all'estero, per i quali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota addizionale del 10%, occorre tenere conto della retribuzione effettiva prevista dal contratto di lavoro, a prescindere dai criteri convenzionali di determinazione del relativo reddito da lavoro dipendente dettati dall'art. 51, comma 8-bis), del TUIR

Retribuzione imponibile

Presupposto per l'applicazione dell'aliquota addizionale è l'articolazione della retribuzione in una parte fissa e in una parte variabile, atteso che la base imponibile dell'addizionale è stabilita nella quota della retribuzione variabile che eccede il triplo di quella fissa annua.

Ai fini di tale rapporto, i compensi da assoggettare all'aliquota addizionale devono essere individuati sulla base delle pattuizioni contrattuali senza tenere conto, pertanto, della rilevanza fiscale delle varie componenti retributive né del criterio temporale di individuazione del momento impositivo. In particolare, occorre considerare le componenti retributive fisse previste dal contratto di lavoro o di collaborazione (al lordo quindi delle ritenute fiscali e previdenziali) e raffrontarle con la retribuzione variabile maturata per il medesimo anno.

L'eventuale importo da assoggettare al prelievo aggiuntivo andrà quindi individuato a prescindere da eventuali rateazioni del premio di erogazione dello stesso dovendo ritenersi applicabile l'addizionale nell'ipotesi in cui, sommando i premi che maturano nel periodo d'imposta, risulti superato il triplo della retribuzione fissa prevista per il

medesimo periodo, fermo restando che l'applicazione del prelievo sarà effettuata al momento della erogazione del premio.

Per quanto concerne gli emolumenti premiali erogati anziché in denaro sottoforma di stock options, l'Agenzia ritiene che tra questi ultimi, attesa la formulazione generica della norma, rientrino tutte le forme di incentivazione realizzate con azioni, le quali rilevano in ragione del loro valore normale, individuato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, alla data in cui vengono assegnate al dirigente o al collaboratore, al netto delle somme da questi corrisposte.

Modalità applicative dell'addizionale

L'aliquota addizionale, disciplinata da una norma autonoma, non è inserita tra le aliquote IRPEF previste dal TUIR essendo rivolta soltanto ad alcune categorie di contribuenti e non alla generalità; si configura, pertanto, come un prelievo d'imposta indipendente dall'IRPEF anche se ne mutua la disciplina per quanto concerne l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso.

Trattandosi di una tassazione aggiuntiva ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria, l'addizionale, in particolare:

- non concorre all'importo sul quale possono essere fatte valere le eventuali detrazioni d'imposta;
- non rileva nella determinazione dell'aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata;

- non deve essere considerata nell'imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d'imposta per l'imposta pagata all'estero.

In ragione del rinvio alle modalità applicative dell'IRPEF, l'addizionale può essere oggetto di compensazione sia interna sia esterna.

L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei bonus e delle stock options, ed è da questi versata utilizzando i **codici tributo istituiti con Risoluzione 4 gennaio 2011, n. 1/E**.

Nel rispetto del **principio di cassa**, che regola il momento impositivo per la categoria del reddito di lavoro dipendente e assimilato, il prelievo deve essere operato al momento dell'erogazione della parte di premio che eccede il triplo della retribuzione fissa; tale condizione, qualora non sia riscontrabile al momento della corresponsione, andrà verificata al momento del conguaglio ed in tale sede andrà applicata l'addizionale. Qualora i premi siano rateizzati in più periodi d'imposta, l'addizionale troverà applicazione nel momento in cui, tenuto conto delle precedenti corresponsioni, si verificherà il superamento del limite previsto dalla norma. La parte fissa della retribuzione di riferimento sarà sempre quella contrattuale dell'anno di maturazione del premio stesso.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia un soggetto estero, non tenuto agli obblighi di sostituzione in Italia, sarà il lavoratore dipendente residente che dovrà determinare e versare la maggiore imposta con le medesime modalità di versamento dell'IRPEF.

Decorrenza

Il maggior prelievo si applica sui compensi variabili corrisposti a partire 31 maggio 2010, anche se maturati in anni precedenti.

3) Versamento delle imposte sulle assicurazioni: F24-Accise telematico obbligatorio dal 1/2/2011

Dopo il periodo transitorio, scaduto il 31 gennaio, va a regime il versamento telematico, tramite il modello F24-Accise, delle imposte e dei contributi dovuti sui premi assicurativi riscossi.

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 19/E del 21/02/2011**, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento ed ha istituito un nuovo codice identificativo "70", da utilizzare quando il pagamento, tramite F24-Accise, sia effettuato da un rappresentante fiscale, con addebito sul proprio conto corrente.

Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti a carico delle assicurazioni, la denuncia dei premi, nonché il versamento delle relative imposte e contributi con il modello F24, devono essere effettuati esclusivamente per via telematica. Ciò rende necessario, ai fini identificativi dei soggetti e per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia, il possesso del codice fiscale.

Pertanto, le imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione

europea, comprese quelle residenti in Paesi dell'Unione economica e Monetaria dell'Unione europea, quali, ad esempio, la Norvegia, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sono tenute a richiederlo.

Il pagamento di imposte e contributi dal 1° febbraio

Le modalità di versamento delle imposte e dei contributi relativi ai premi assicurativi riscossi può essere effettuata:

- telematicamente, tramite il modello F24-Accise attraverso Fisconline o Entratel o tramite un intermediario abilitato, nel caso in cui l'assicurazione è intestataria di un conto corrente presso una delle banche aderenti alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate (l'elenco è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) o presso Poste Italiane; ovvero può utilizzare i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking (CBI) offerti dagli istituti bancari;
- tramite bonifico estero in euro, solo nel caso in cui l'impresa assicuratrice estera sia titolare di un conto corrente presso una banca non abilitata all'accettazione dei modelli F24.

(Agenzia delle Entrate, comunicato del 21 febbraio 2011)

4) Lavoratori autonomi e parasubordinati: contribuzione volontaria per l'anno 2011

L'Inps, con la circolare n. 38 del 22/02/2011 ha spiegato, per l'anno 2011, i versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti e quelli nella Gestione separata.

L'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per l'anno 2011 dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni	20,00 %	20,09 %
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	17,00 %	17,09 %

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, l'Inps ha predisposto le tabelle di contribuzione, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2011.

Gestione separata

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione

precedente alla data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente **l'aliquota IVS** vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) **pari**, per l'anno 2011 **al 26,00%**.

Poiché il minimale per l'accredito contributivo è fissato, per l'anno in € 14.552,00, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.784,00, su base annua, e ad € 315,33 su base mensile.

Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:

- 30 giugno 2011 per il 1° trimestre 2011 (gennaio - marzo)
- 30 settembre 2011 per il 2° trimestre 2011 (aprile - giugno)
- 31 dicembre 2011 per il 3° trimestre 2011 (luglio - settembre)
- 31 marzo 2012 per il 4° trimestre 2011 (ottobre - dicembre)

(INPS, circolare n. 38 del 22 febbraio 2011)

5) Prima casa: Iva agevolata per gli interventi di miglioria anche se realizzati fuori dal capitolato d'appalto

Via libera all'aliquota Iva agevolata al 4% per i lavori edilizi di miglioramento sulla prima casa.

Lo ha precisato **l'Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011**, con la quale ha riconosciuto la possibilità di applicare l'Iva in misura ridotta agli interventi extracapitolato commissionati a una ditta appaltatrice da un contribuente in possesso dei requisiti prima casa. Un'agevolazione valida a patto che l'immobile rimanga un'abitazione non di lusso anche dopo l'esecuzione dei lavori.

La risposta dell'Agenzia è scaturita da una istanza di interpello presentata dal socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa che realizza alloggi abitativi non di lusso dando in appalto i lavori a un'impresa costruttrice.

Questa è stata incaricata in corso d'opera di realizzare una serie di interventi aggiuntivi qualificabili come migliorie e fatturabili, secondo l'interpellante, con l'Iva al 4%.

Un parere condiviso dall'Agenzia, secondo cui i lavori di miglioramento svolti dall'appaltatore su richiesta del singolo socio non sono classificabili come interventi di

ristrutturazione edilizia, dato che l'alloggio non è ancora completamente realizzato.

Al contrario, queste prestazioni rientrano nel processo di costruzione del fabbricato e consistono nell'inserimento di materiali particolari o nell'uso di accorgimenti costruttivi destinati a rendere la prima casa più funzionale.

Per conseguenza, nulla osta all'applicazione ai lavori extracapitolato del regime Iva agevolato, di norma riservato ai fabbricati costruiti ex novo.

(Agenzia delle Entrate, comunicato n. 39 del 22 febbraio 2011)

6) Altre di fisco:

- Buoni acquisto, finché circolanti non realizzano cessioni imponibili

L'obbligo di fatturazione sorge solo quando il titolare del voucher riceve il bene, pagando il relativo prezzo.

Buoni "regalo" con Iva solo alla fine. In una complessa operazione, dove agiscono quattro attori che a due a due instaurano rapporti di diversa natura, l'Agenzia

estrapola l'unico momento in cui l'imposta assume rilevanza, quando cioè il voucher è utilizzato dal beneficiario.

Per il resto si tratta di semplice "movimentazione di carattere finanziario" e, come tale, fuori campo Iva.

Con la **risoluzione n. 21/E del 22 febbraio 2011**, viene ribadito un concetto, oramai assodato nella prassi dell'Amministrazione finanziaria (tra le altre, la circolare 27/1976), per il quale nessuna fattura deve essere emessa nella fase di circolazione "interna", in quanto i buoni acquisto non possono essere considerati alla stregua di merce, sono invece documenti di legittimazione da trasferire senza rispettare le regole proprie delle cessioni.

Le porte dell'Iva si aprono soltanto quando l'esercizio commerciale coinvolto "cede" il prodotto al titolare del voucher.

(In notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2011)

- Acquisto "quote tonno rosso" con aliquota Iva ordinaria

I trasferimenti di "quote tonno rosso" sono soggetti a Iva con aliquota ordinaria.

Iva che, essendo relativa all'acquisizione di un diritto immateriale e, quindi, di un bene immateriale ammortizzabile, potrà, ricorrendone i presupposti, essere chiesta a rimborso.

Il chiarimento è arrivato dall'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 20/E del 22 febbraio 2011**.

(In notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2011)

Vincenzo D'Andò

